

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1654

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TECCE e SODANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2007

Norme in materia di pesca del corallo rosso mediterraneo

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai a tutti evidente come le risorse naturali siano limitate nel tempo e nello spazio, e che qualsivoglia attività umana debba essere condotta nella coscienza di questo. Agli ordinamenti giuridici compete allora il dovere di regolare ed indirizzare tali attività per garantirne la sopravvivenza e se possibile uno sviluppo nell'ambito di una gestione sostenibile e responsabile.

A questo non sfuggono evidentemente le risorse marine tant'è che in materia di pesca, sia storicamente che nelle più recenti normative, anche internazionali e comunitarie, il concetto di limitatezza delle risorse, e quindi di necessario controllo e programmazione, è dato oramai pacificamente acquisito.

Ma la pesca, onorevoli colleghi, è in realtà un'attività varia ove la cattura di specie ittiche rappresenta indubbiamente la maggior parte, ma non la esaurisce: residuano altre attività e una di queste, non secondaria nel nostro Paese, è la raccolta del corallo.

La raccolta e la manifattura del corallo in determinate aree dell'Italia, tra le quali ricordiamo in particolare la costiera campana con Torre del Greco o i mari di Sardegna con Alghero, rappresentano una delle attività portanti dell'intera economia della zona con lavoro per migliaia di uomini e donne nel solco di una ricca tradizione di artigianato e di arte che attraversa la loro e la nostra storia.

Dinanzi però ad una simile importanza la pesca del corallo è attualmente regolata da poche norme ormai vecchie di decenni e, soprattutto, inadeguate alla specialità del settore ed ai problemi, a volte complessi anche scientificamente, che esso pone.

Da qui la necessità inderogabile che tale settore si doti di una disciplina specifica re-

lativa alla pesca del corallo attenta a tutte le peculiarità biologiche della risorsa da tutelare e nel contempo sensibile alle necessità delle centinaia se non migliaia di operatori che su di essa ripongono le proprie speranze di reddito e di identità.

E proprio essi sono i primi ad aver esternato il desiderio di una più moderna ed attenta regolamentazione della loro attività per scongiurare il rischio, sempre più prossimo, che sfruttamento indiscriminato, abusivismo, insensibilità ed inadeguatezza delle pubbliche autorità portino alla scomparsa del *corallium rubrum* dai nostri mari e con esso l'eclisse definitiva di un comparto produttivo che dà di che vivere e di che essere orgogliosi a intere famiglie da generazioni. Va peraltro evitato che, in assenza di una normativa complessiva ed innovativa, si prendano le usuali e facili scorciatoie di provvedimenti meramente restrittivi ed estemporanei che porterebbero al blocco totale della pesca e della lavorazione.

Il presente provvedimento risponde altresì alle sollecitazioni giunte dal gruppo di lavoro ambiente internazionale - CITES, istituito presso il Consiglio dell'Unione europea, il quale ha sollecitato il governo italiano ad adottare provvedimenti utili per tutelare in maniera più efficace la risorsa del corallo, suggerendo di avviare un processo di studio scientifico approfondito al fine di colmare le lacune attualmente esistenti in materia, per comprendere quale è la effettiva situazione dei coralli ed individuare i migliori strumenti per tutelare questa risorsa in maniera efficace.

In questo caso e con questo spirito l'esigenza di tutela di un elemento, o meglio di una specie vivente, irrinunciabile per la bellezza e l'equilibrio ecosistemico dei nostri

mari si coniugano perfettamente con le legittime istanze di settori produttivi moderni e coscienti di un nuovo modo di produrre ricchezza senza saccheggiare le risorse.

La *ratio* del presente provvedimento è quella espressa all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, cioè garantire e promuovere il corretto e razionale sfruttamento della risorsa del corallo rosso, compatibilmente con la tutela dell'*habitat* marino e lo sviluppo dell'industria artigiana di trasformazione. In questa logica i successivi articoli disegnano un sistema sostanzialmente concessorio con controllo e pianificazione dello sforzo di pesca.

A tale sistema partecipano a vario titolo i soggetti pubblici centrali e periferici, integrati e coadiuvati da appositi organismi ove siano rappresentate le categorie interessate e siano rispettate le ragioni della biologia e dell'ecologia, con ampio spazio alle regioni ed alle loro peculiari realtà.

Sotto il profilo soggettivo si afferma il principio generale per il quale la pesca del corallo rosso è riservata ad operatori professionisti, salve limitatissime eccezioni, responsabilizzati alla gestione di un bene comune ed incentivati a migliorare e migliorarsi con appositi interventi di formazione e promozione che si estendono sino alla mani-

polazione del corallo, cioè alla manifattura artigianale.

Sotto il profilo oggettivo si accolgono i migliori suggerimenti della scienza di settore circa le tecniche da usare nella pesca circa i tempi e le modalità, con un occhio alle prospettive future, come la corallicoltura o il trapianto.

Secondo la più avanzata tecnica normativa, una volta fissati criteri di massima puntuali e rigorosi, si rinvia poi ad appositi regolamenti e decreti per le specifiche di dettaglio, al fine di non appesantire oltremodo il testo normativo di rango primario e non obbligare il Parlamento a confrontarsi con aspetti secondari che ben possono essere rimessi al Governo nella sua piena responsabilità.

Un sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, equilibratamente rigoroso, chiude il cerchio, poiché è nostra ferma convinzione che la deterrenza generale e speciale debba esservi e debba dare il chiaro segnale dell'importanza degli interessi tutelati e del rigore della legge.

Stante la chiarezza del disegno di legge e il positivo incontro che su essa si potrà avere tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, si confida in un veloce esame e varo da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge regolano la pesca del corallo rosso mediterraneo (*corallium rubrum*) esercitata da qualsiasi soggetto nelle acque rientranti nella giurisdizione dello Stato, nonché dettano norme quadro per la raccolta e l'immissione dello stesso corallo nell'ambito manifatturiero.

2. Per garantire e promuovere il corretto e razionale sfruttamento del corallo, compatibilmente con la tutela dell'*habitat* marino e lo sviluppo dell'industria artigiana di trasformazione, la pesca del corallo è soggetta a pianificazione ed a regime concessorio secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle norme tecniche ed attuative, generali e particolari, da esse previste.

Art. 2.

(Comitato tecnico consultivo per la pesca del corallo e competenze dello Stato)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nell'ambito del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è istituito, senza maggiori oneri a carico dello Stato, il Comitato tecnico consultivo per la pesca del corallo rosso mediterraneo, di seguito denominato «Comitato», del quale fanno parte, oltre ai soggetti istituzionali di cui al citato articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, quattro rappresentanti delle associazioni nazionali dei pescatori professionisti di corallo, di cui due scelti tra rappresentanti delle im-

prese operanti la trasformazione e la commercializzazione da essi medesimi individuati, nonché due esperti della biologia del corallo, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Anche ai fini della tutela dell'*habitat* marino e dell'attuazione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali competono lo studio, la programmazione, la promozione e la pianificazione nazionale della pesca del corallo e della sua manifattura mediante appositi atti e nell'ambito di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e dal citato decreto legislativo n. 154 del 2004. Il medesimo Ministro adotta altresì il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le funzioni di cui al comma 2 attraverso:

a) la mappatura delle risorse di corallo rosso mediterraneo esistenti e disponibili, redatta utilizzando i dati acquisiti dalle regioni;

b) la programmazione della rotazione dello sforzo di pesca al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento e la completa estinzione dei singoli banchi e di facilitarne la ricostituzione;

c) la determinazione delle stagioni di pesca nel rispetto dei tempi biologici e della rinnovabilità delle risorse nonché delle taglie minime ammesse alla raccolta nelle varie zone;

d) la predisposizione e l'individuazione delle metodologie e delle norme tecniche generali adeguate;

e) la previsione di limiti personali, comprensoriali e temporali al pescato;

f) la promozione di ricerche e sperimentazione della manipolazione ed allevamento del corallo.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario adottano norme relative alla gestione ed alla tutela delle risorse corallifere, nonché dell'indotto artigianale e commerciale, in conformità con le disposizioni e i principi fondamentali della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale interessate provvedono a quanto previsto al comma 1 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. In particolare alle regioni competono, in collaborazione con l'autorità marittima competente per territorio ed in conformità con gli indirizzi espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) il rilevamento dei dati, l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento della mappatura e della catalogazione delle risorse di corallo rosso conosciute e disponibili nella regione;

b) il rilevamento e la tenuta di appositi registri di tutti i soggetti operanti nella regione nel settore della pesca e della manifattura del corallo;

c) l'individuazione di appropriati strumenti di formazione e di incentivi per la promozione della pesca del corallo, nonché la sperimentazione di metodologie innovative, compresa la corallicoltura e il trapianto;

d) la promozione ed il sostegno dell'artigianato del corallo.

4. Le regioni istituiscono appositi comitati tecnici consultivi regionali del Comitato, per il supporto dell'assessorato competente e del Comitato medesimo.

Art. 4.

(Soggetti autorizzati all'esercizio della pesca e raccolta a fini scientifici)

1. La pesca del corallo rosso mediterraneo a fini commerciali è consentita unicamente a pescatori professionisti muniti di apposita licenza, rilasciata dalla competente autorità marittima.

2. Ove sussistano motivi di ricerca o di studio l'autorità marittima competente può, di intesa con le autorità regionali, autorizzare temporaneamente personale scientificamente qualificato alla raccolta del corallo rosso mediterraneo nei modi, tempi e quantità strettamente limitati al perseguimento delle finalità di studio e ricerca.

Art. 5.

(Modalità dell'esercizio della pesca)

1. La pesca del corallo rosso mediterraneo è esercitata nelle quantità, nei tempi e nei modi prescritti dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione.

2. La pesca del corallo rosso mediterraneo è ammessa unicamente con l'uso di piccozza da parte di pescatori muniti, se del caso, di appositi apparecchi individuali per la respirazione subacquea, previa autorizzazione del Comitato.

3. Per l'eventuale sfruttamento di banchi di corallo morto può essere ammesso, per casi specifici e con specifica autorizzazione, l'utilizzo di attrezzature aventi i requisiti stabiliti nelle norme di attuazione della presente legge e comunque che non arrechino danno o pregiudizio all'ambiente marino.

4. Fuori dai casi di esplicita autorizzazione previsti dal comma 3 è vietato recare e tenere a bordo di natanti strumenti atti alla pesca non selettiva del corallo rosso mediterraneo.

5. I pescatori custodiscono e redigono un libro giornale, secondo un modello stabilito con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sul quale annotare località, modalità e quantità del pescato e sua destinazione, da presentare alla competente autorità marittima di iscrizione a fini di controllo, statistici e di riscontro del corallo rosso mediterraneo immesso sul mercato.

Art. 6.

(Banchi ed aree protette)

1. Per esigenza di tutela ed incremento del patrimonio di corallo rosso mediterraneo nonché di studio e ricerca, l'autorità marittima competente, su proposta e acquisito il parere dei comitati tecnici consultivi regionali, può individuare zone di mare o singoli banchi di corallo in cui interdire la pesca per una o più stagioni.

2. Ove i provvedimenti di tutela ed interdizione di cui al comma 1, per durata od estensione, siano tali da arrecare grave pregiudizio ai pescatori interessati e all'indotto artigianale, le regioni possono prevedere appositi strumenti di sostegno economico.

3. La pesca del corallo rosso mediterraneo è comunque vietata nelle aree protette marine, parchi e riserve, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

(Scoperta di nuovi banchi)

1. Il pescatore professionista titolare di licenza, scopritore di un banco di corallo rosso mediterraneo, ha il diritto di sfruttamento esclusivo per la stagione di pesca successiva alla catalogazione e mappatura di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'autorità marittima competente, verificato lo stato, la natura e l'estensione del nuovo banco, può autorizzare lo scopritore allo sfruttamento provvisorio sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, e adottando specifiche cautele.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. Fatte salve le competenze specifiche, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio del corallo rosso mediterraneo e l'accertamento delle infrazioni alla inerente normativa sono affidati ai soggetti di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 9.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque eserciti la pesca del corallo a fini commerciali privo di titolo concessorio ovvero su banchi o in aree protette è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

2. Nel caso previsto dal comma 1 qualora il fatto, per modalità di esecuzione o per ampiezza, abbia arrecato grave pregiudizio ad uno o più banchi di corallo rosso mediterraneo, il colpevole risponde anche del reato di danneggiamento aggravato di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

3. Il titolare di licenza di pesca che eserciti fuori dalla stagione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge o con strumenti non autorizzati è punito con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le pene accessorie e le norme relative al risarcimento del danno, la responsa-

bilità civile e le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 25, 29, e 31 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

5. Chiunque coscientemente acquisti, manipoli o commerci il corallo rosso mediterraneo pescato in violazione di quanto previsto dal presente articolo risponde del reato di cui all'articolo 648 del codice penale; se il fatto è commesso con colpa le pene sono ridotte della metà.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, nell'esercizio della pesca del corallo rosso mediterraneo, violi le disposizioni di cui alla presente legge, dalle sue norme d'attuazione o dal titolo concessorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 27 della citata legge n. 963 del 1965, e successive modificazioni.

